

(N. 1207)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina mercantile

(SIMONINI)

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

Provvedimenti a favore dei diplomati aspiranti al comando di navi mercantili

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto della guerra, era venuta meno, per la quasi totalità dei diplomati nautici aspiranti al comando di navi mercantili, la possibilità di compiere entro i primi quattro anni di navigazione il particolare tirocinio di un anno di navigazione fuori del Mediterraneo, richiesto per il conseguimento della patente di Capitano di lungo corso. Con la legge 16 febbraio 1942, n. 185, fu pertanto concesso ai detti diplomati di poter conseguire la patente, anche in mancanza assoluta di tale tirocinio, purchè essi compissero il quadriennio di navigazione entro sei mesi dalla cessazione della guerra.

La decorrenza dei sei mesi, nell'interpretazione ed applicazione della legge, è stata riferita non alla cessazione delle ostilità, ma a quella dello stato di guerra e quindi, al 15 aprile 1946, in base al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49.

Pertanto, col 16 ottobre 1946, per i giovani diplomati che non abbiano a tale data raggiunto i quattro anni di navigazione in servizio di coperta, e non abbiano effettuato navigazione fuori gli stretti, è venuta meno la possi-

bilità di far valere, sia pure in parte, come navigazione oceanica, quella effettuata nel periodo bellico.

Ora può accadere che di due marittimi muniti del diploma nautico di cui sopra, uno abbia appena completato i quattro anni di navigazione entro il 16 ottobre 1946 ed un altro anche per qualche giorno soltanto non abbia raggiunto, nello stesso termine, i detti quattro anni.

Al primo non verrebbe richiesto alcun tirocinio di navigazione fuori del Mediterraneo, rientrando il suo caso nell'applicazione della legge n. 185, mentre il secondo dovrebbe compiere l'intero periodo di un anno di navigazione fuori gli stretti per poter conseguire la patente di capitano di lungo corso.

Ad ovviare a tale disparità di trattamento tende l'unito disegno di legge, il quale mentre richiede il minimo di un anno di navigazione dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, concede ai diplomati aspiranti al comando di navi mercantili, licenziati dagli Istituti tecnici nautici negli anni scolastici dal 1936-37 al 1943-44, di far valere, in computo della navigazione

fuori del Mediterraneo, metà di quella effettuata nel detto periodo bellico.

È stato ritenuto opportuno di indicare, nel provvedimento, gli anni durante i quali gli interessati debbono aver conseguito il diploma, ed al riguardo è sembrato giusto di partire dall'anno scolastico 1936-37, essendosi tenuto presente che anche i licenziati, in quell'epoca, dagli Istituti nautici avrebbero potuto compiere, nei casi più favorevoli, il tirocinio di un anno di navigazione fuori gli stretti solo entro un periodo sufficientemente lungo, di durata, cioè, notevolmente superiore al tempo intercorso fino al sopraggiungere degli eventi bellici.

Non è stato poi esteso il provvedimento anche ai diplomati degli anni scolastici succes-

sivi al 1943-44, e ciò perchè tale anno scolastico fu l'ultimo del periodo bellico.

L'articolo proposto non menoma le garanzie richieste per il conseguimento della patente di capitano di lungo corso, in quanto la navigazione in tempo di guerra, anche se effettuata in mari stretti, presenta tali difficoltà e richiede tali accorgimenti da poter essere, sotto molti aspetti, computata in parte come navigazione oceanica nei riguardi della categoria di cui trattasi.

Oltre che nella legge 16 febbraio 1942, n. 185, il provvedimento in parola trova un precedente nel regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1849, quantunque, per la diversità delle situazioni, fosse stato in quell'epoca differentemente disposto circa il computo di cui innanzi.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

I diplomati aspiranti al comando di navi mercantili, licenziati degli Istituti tecnici nautici negli anni scolastici dal 1936-37 al 1943-44, i quali contino almeno un anno di navigazione in servizio di coperta, su navi battenti bandiera italiana, durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, e manchino in tutto od in parte del prescritto tirocinio di navigazione fuori del Mediterraneo per il conseguimento della patente di capitano di lungo corso, possono far valere, in computo di tale tirocinio, la metà della navigazione effettuata nel detto periodo bellico.